

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2915 del 22/05/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ; SOCIETÀ SIRIUS SRL DI ZINZANI DANIELE - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TIPO TURISTICO ; RICETTIVO: RISTORANTE, PIZZERIA E LOCANDA DENOMINATA "TANA DEL LUPO", SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA EMILIA PONENTE N. 59.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3018 del 22/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventidue MAGGIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SOCIETÀ SIRIUS SRL DI ZINZANI DANIELE** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TIPO TURISTICO – **RICETTIVO:** RISTORANTE, PIZZERIA E LOCANDA DENOMINATA "TANA DEL LUPO", SITO IN COMUNE DI **FAENZA, VIA EMILIA PONENTE N. 59**.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 10/08/2023 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 140511/2023 del 11/08/2023 (Pratica Sinadoc 31334/2023), dalla **Società Sirius srl di Zinzani Daniele** (P.IVA 01071190399), con sede legale e impianto **Faenza, via Emilia Ponente n. 59**, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- o autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- a) *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- b) *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- c) *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- d) *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 31334/2023, emerge che:

- la Ditta svolge attività di tipo turistico-ricettivo: ristorante, pizzeria e locanda denominata “Tana del Lupo”;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 10/08/2023 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PG 140511/2023 del 11/08/2023, per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata come comunicato allo SUAP con nota PG. 147229/2023 del 30/08/2023 ;
- con nota PG 156880/2023 del 15/09/2023 il SUAP ha trasmesso alla Ditta una richiesta di documentazione integrativa del Servizio territoriale ARPAE di Ravenna
- con nota PG 175282/2023 del 16/10/2023 lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la richiesta da parte della **Società Sirius srl di Zinzani Daniele di una proroga di 30 giorni, ovvero fino alla data del 15/11/2023** per la presentazione della documentazione integrativa richiesta da ARPAE Servizio territoriale di Ravenna, “*in quanto richiedeva l'impegno di vari tecnici*”, concessa da questa SAC con nota PG 178219/2023 del 19/10/2023. sospendendo i termini per la conclusione del procedimento
- con nota PG 195516/2023 del 17/11/2023 il SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la richiesta da parte della Società Sirius di Zinzani Daniele di una ulteriore proroga di 30 giorni del termine fissato al 15/11/2023, ovvero fino alla data del 15/12/2023, per la presentazione della documentazione integrativa di cui sopra, “in quanto si sono verificati dei ritardi nella fornitura dei dati tecnici dei sistemi di trattamento e nella stesura della planimetria aggiornata. Tutto ciò richiede l'impegno e il coordinamento di vari tecnici”, concessa da questa SAC con nota PG 197677/2023 del 21/11/2023. rimanendo sospesi i termini per la conclusione del procedimento;
- con nota PG 17712/2024 del 30/01/2024, lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Società in data 29/01/2024;
- con nota PG 37680/2024 del 27/02/2024 l'Unione della Romagna faentina, ha trasmesso **parere sfavorevole al rilascio** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui all'oggetto, e pertanto questa ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 38088/2024 del 27/02/2024 ha comunicato al SUAP l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, al fine di attivare le procedure ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm,
- **con nota PG 44784/2024 del 07/03/2024 la SOCIETÀ Sirius srl di Zinzani Daniele**, ha richiesto una **proroga di 30 giorni** per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art 10 bis della L.241/90, **ovvero fino al 08/04/2024, “in ragione della complessità della documentazione da presentare e soprattutto del coinvolgimento e della coordinazione di vari studi tecnici e del materiale richiesto. Inoltre la richiesta di integrazioni comporta anche un sopralluogo di una ditta specializzata cche non ha dato disponibilità immediata per effettuarlo”,** concessa da questa ARPAE SAC con nota PG 46003/2024 del 08/03/2024;

- con nota PG 65318/2024 del 09/04/2024, lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta ai fini del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, presentata dalla Società in data 08/04/2024, successivamente integrata con nota PG 86925/2024 del 13/05/2024;
- con nota PG 90732/2024 del 17/05/2024 ai fini dell'adozione dell'AUA è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'Unione della Romagna Faentina, per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Società Sirius di Zinzani Daniele**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di tipo turistico-ricettivo, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022 - 30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Società Sirius srl di Zinzani Daniele** (P.IVA 01071190399), con sede legale e impianto **in comune di Faenza, via Emilia Ponente n. 59**, per l'esercizio dell'attività di tipo turistico-ricettivo: ristorante, pizzeria e locanda denominata "Tana del Lupo", fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A) al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna faentina e del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

SAC di Ravenna
IL Dirigente
(Dott. Ermanno Errani)

ALLEGATO A)**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.****Condizioni**

1. le acque da scaricare in acque superficiali sono acque reflue domestiche derivanti da una attività di tipo turistico-ricettivo: ristorante, pizzeria e locanda denominato "Tana del Lupo";
2. Il numero di abitanti equivalenti dichiarati è pari a **95 AE** così calcolati: sale da pranzo 79 AE, camere 11 AE e 5AE per i dipendenti.
3. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti dai due punti scarico presenti nell'insediamento sono i seguenti:
 - Scarico S1 (acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici della zona adibita a pernottamento per i clienti e a quelli della ristorazione e dalle due cucine) pari ad un carico di 84 AE: tre degrassatori (con volume utile pari a 2700 L, 2880 L e 1000 L), una fossa Imhoff (con capacità pari a 2000 L) e un Impianto di trattamento SBR (reattore biologico sequenziale della ditta Airone Ambiente) dimensionato per 150 AE. L'impianto SBR progettato prevede due reattori (R1 ed R2) con un volume complessivo pari a 29 mc, una pompa dosatrice elettronica per l'iniezione di un prodotto defosfatante, due soffianti e una pompa di ricircolo dei liquami "P1" tra i due reattori. Lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali avviene previo sollevamento (pompa centrifuga sommersa P2).
 - Scarico S2 (acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici della zona adibita a pernottamento per i clienti) pari ad un carico di 11 AE: 1 degrassatore (con volume utile di 1000 L), una fossa Imhoff (con capacità di 1000 L) e un impianto di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale ditta ORM dimensionato per 11 AE (a portata costante).
4. Ciascuno dei due suddetti scarichi è dotato di pozzetto di campionamento posto subito a valle dell'ultimo sistema di trattamento (pozzetti "C1" e "C2").
5. I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento oggetto di istruttoria, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (**84+11 AE**).

Prescrizioni

- a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fossa Imhoff, ecc, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da Ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) Il depuratore a fanghi attivi ad ossidazione totale deve essere controllato periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte specializzate, al fine di mantenerlo sempre in efficienza. La documentazione attestante le eventuali analisi, gli interventi e le manutenzioni effettuate dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- c) Il depuratore SBR deve essere controllato periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte specializzate, al fine di mantenerlo sempre in efficienza. La documentazione attestante le eventuali analisi, gli interventi e le manutenzioni effettuate dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- d) **entro 30 giorni dal rilascio della presente AUA da parte del SUAP**, vista la complessità gestionale dei due impianti di depurazione, dovrà essere sottoscritto con un ditta specializzata, un contratto per la gestione e manutenzione degli impianti (ORM e Airone). Copia di tale contratto dovrà essere trasmessa all'Unione Romagna Faentina e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna,

- e) **Lo scarico S1, dovrà rispettare i valori limite di emissione previsti dalla tabella D della DGR n.1053/03** (scarichi nuovi) e precisamente: Solidi Sospesi Totali (mg/l) ≤ 80 mg/L, BOD5 (come O2) ≤ 40 mg/L, COD (come O2) ≤ 160 mg/L, Azoto Ammoniacale ≤ 25 mg/L, Grassi e Oli animali/vegetali ≤ 20 mg/L.
- f) **Sul punto di scarico S1 dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue domestiche che attesti la conformità alla tabella D della DGR n.1053/03** (scarichi nuovi). I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale all'Unione della Romagna Faentina e ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna;
- g) il pozzetto di prelevamento delle acque reflue domestiche relativo al punto di scarico S1, dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- h) la planimetria della rete fognaria "Tavola U - Piante, schema rete fognaria aggiornamento n.2 del 7/05/2024, costituisce parte integrante della presente AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.